



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma (vedi intestazione digitale)

All'

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All'

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della transizione ecologica
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 20.65.1/2019

Allegati:

All'

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
cress@pec.minambiente.it

All'

Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID_VIP: 4908] – Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 23 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,375 MW, ricadente nei comuni di Pizzoni, Simbario, San Nicola da Crissa, Vallelonga, Vazzano (VV) e Torre di Ruggiero (CZ) e relative opere di connessione nel comune di Serra San Bruno.

Richiedente: Parco Eolico di Primus, S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e.p.c.

All'

Servizio II Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

All'

Servizio III Tutela del patrimonio
artistico, storico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Reggio Calabria e la Provincia
di Vibo Valentia
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province
di Catanzaro e Crotona**
mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it

Al **Segretariato Regionale del MiC della
Calabria**
mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it

Alla **Società Parco Eolico di Primus S.r.l.**
parcoeolicodibrognaturo@pec.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

2/28

grap

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,*" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "*Ministero della cultura*";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che la Soc. **Parco Eolico di Primus, S.r.l.**, con istanza del 15/09/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 30142 del 23/10/2019, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del



grp

*

D.lgs. 152/2006, come modificato con D. lgs. 104/2017, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da **23 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,375 MW**, ricadente nei comuni di Pizzoni, San Nicola da Crissa, Simbario, Vallelonga, Vazzano in provincia di Vibo Valentia (VV) e Torre di Ruggiero in provincia di Catanzaro (CZ) e relative opere ricadenti nel comune di Serra San Bruno (VV).

CONSIDERATO che l'istanza è stata formulata in riferimento alla tipologia di opere presente nell'elenco di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 2) "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.R.U.U. 0028413 del 29/10/2019, vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, **comunicando quindi la procedibilità dell'istanza** e l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006);

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 32122 del 7/11/2019, ha chiesto alle Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competenti e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. CTVA-R.U.0000684 del 02/03/2020, acquisita agli atti con prot. n. 8149 del 03/03/2020, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha convocato una riunione del gruppo istruttore in data 19/03/2020;

CONSIDERATO che la medesima CTVA, con successiva nota prot. n. CTVA-R.U.0000775 del 10/03/2020, acquisita agli atti con prot. n. 9217 del 10/03/2020, ha comunicato l'annullamento della riunione stessa, in conformità a quanto disposto dal sopravvenuto DPCM del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che, **sotto il profilo programmatico** con Decreto 10 novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in seguito ad un processo articolato che ha coinvolto gli organismi pubblici operanti sull'energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas e qualificati esperti del settore energetico è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico;

CONSIDERATO che, nel documento della SEN 2017, con riferimento al tema "**Fonti rinnovabili, consumo di suolo e tutela del paesaggio**" *si rileva la necessità di individuare criteri che ne consentano la diffusione in coerenza con le esigenze di contenimento del consumo di suolo e di tutela del paesaggio*" evidenziando in particolare **per quanto attiene l'eolico la necessità di "un aggiornamento delle linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, approvate nel 2010, che consideri la tendenza verso aerogeneratori di taglia crescente e più efficienti, per i quali si pone il tema di un adeguamento dei criteri di analisi dell'impatto e delle misure di mitigazione"**

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla valutazione degli effetti cumulativi nella più ampia area vasta, derivanti dalla contestualità di sviluppi che istanze da parte di diversi proponenti potrebbero determinare in relazione allo stato attuale delle attività di produzione energetica già in essere, le Regioni dispongono di Piani Energetici Regionali, quali principali strumenti attraverso i quali possono programmare



grd

*

ed indirizzare nei propri territori gli interventi in campo energetico e regolare le funzioni degli Enti Locali, costituendo, così, il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che, in materia di Pianificazione Energetica, il **Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)** approvato nel 2005 con Delib.C.R. 4 marzo 2005, n. 315, ha assunto come obiettivi generali:

- Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica.
- Sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il patrimonio naturale regionale.
- Diversificazione delle fonti energetiche.
- Tutela dell'ambiente attraverso la promozione di interventi di efficienza e risparmio energetici.

CONSIDERATO che la Regione Calabria, con delibera n. 358 del 18/6/2009 pubblicata nel B.U.R.C. 16 luglio 2009, n. 13 ha approvato le linee di indirizzo per l'aggiornamento del PEAR, redatto con dati aggiornati al 1999, riaffermando il principio generale già stabilito nel quadro del POR Calabria 2007-2013 che *"l'aggiornamento del PEAR deve essere effettuato tenendo conto, oltre che degli indirizzi comunitari e nazionali, delle vocazioni ambientali e delle opportunità locali, promuovendo l'utilizzo delle fonti rinnovabili più idonee al fabbisogno energetico dei contesti territoriali in cui sono inserite e garantendo il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, al fine di minimizzare il loro impatto ambientale"*.

CONSIDERATO che con la stessa delibera si è stabilito che l'intera programmazione del PEAR ruoterà intorno a quattro Obiettivi strategici:

- sostegno alla completa liberalizzazione del servizio energetico, attraverso l'apertura del mercato dell'energia a nuovi operatori nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;
- attivazione di strumenti di intervento, che coniugano misure finanziarie e misure regolatorie, per **realizzare le condizioni minime all'avvio di filiere bionergetiche costituite da nuovi attori economici e per garantire l'accessibilità all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;**
- semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative e di concessione relative ai **microimpianti da fonti rinnovabili (microhydro, eolico, biomasse);**
- promozione della ricerca scientifica e tecnologica per sostenere l'eco-innovazione e l'efficienza energetica".

CONSIDERATO che il **Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria 2014-2020**, è stato approvato con D.G.R. n.405 del 21/07/2014 e in sede comunitaria con decisione C(2015)8314 del 20/11/2015, in connessione con la "Strategia Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva quale fattore essenziale dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che il PSR ha inteso rivolgere particolare attenzione *"all'innovazione e alla ricerca, alla salvaguardia dell'ambiente e del clima, al presidio dei territori, alla prevenzione del rischio idrogeologico, al mantenimento e miglioramento della biodiversità, alle aree interne e svantaggiate e ad una politica della montagna volta a valorizzare un patrimonio che costituisce circa l'80% del territorio calabrese"* individuando un insieme di **6 priorità rilevanti per soddisfare i fabbisogni dello sviluppo del territorio calabrese:**



- Trasferimento di conoscenze per promuovere l'innovazione e le competenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Competitività per potenziare e accrescere l'agricoltura e la redditività delle aziende agricole.
- Filiera agroalimentare per incentivare l'organizzazione e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
- Ecosistemi per salvaguardare la biodiversità, valorizzare la gestione delle risorse idriche e la gestione del suolo.
- Efficienza delle risorse per incoraggiarne l'uso
- Inclusione sociale per sostenere la riduzione della povertà e della popolazione, promuovere lo sviluppo economico nelle zone rurali.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.) che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

VISTO che il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità**.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che il **QTRP della Regione Calabria** ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 42/2004 ha individuato 16 APTR (Ambito Paesaggistico Territoriale Regionale) ulteriormente articolati al loro interno in 39 UPTR (Unità Paesaggistico Territoriale Regionale) e che l'area di intervento rientra nell'APTR 15 (Le Serre) a sua volta articolato nell'UPTR 15.a (Serre Orientali).e 15.b (Serre Occidentali)

CONSIDERATO che, il vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), previsto dall'art. 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e ss.mm. e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 01/08/2016 interpretando gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata con Legge n.14 del 09/01/2006) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.) costituisce, nelle more dell'approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPdA) il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale e per i relativi atti di programmazione e pianificazione.

CONSIDERATO che il QTRP, per assolvere le funzioni previste dall'art.17 e 17 bis della LR 19/2002, si articola in contenuti strategico - programmatici, progettuati e normativi e che in particolare:

- **I contenuti strategico - programmatici si esprimono attraverso la prefigurazione di una visione complessiva per il futuro del territorio regionale, nonché attraverso la predisposizione di indirizzi programmatici per i diversi temi riconosciuti come prioritari ai fini dello sviluppo sostenibile nonché della tutela e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e inoltre**

X *grp*

attraverso l'individuazione di progetti a valenza strategica per la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio calabrese;

- i contenuti progettuali sono impostati attraverso uno specifico procedimento che si applica alle aree più rilevanti per lo sviluppo nonché ai territori e paesaggi individuati come particolarmente significativi ai fini delle politiche di riqualificazione dello spazio regionale;
- i contenuti normativi disciplinano sotto il profilo territoriale e paesaggistico le trasformazioni dello spazio e i comportamenti dei soggetti che ai vari livelli operano sul territorio, in coerenza con gli indirizzi strategici di cui al comma 2. e con gli obiettivi di qualità del paesaggio definiti dal QTRP;
- i diversi contenuti sono funzionali ad assicurare al QTRP una piena efficacia ai fini della tutela del territorio e dei beni paesaggistici, nonché ad orientare le azioni di trasformazione di tutto il territorio regionale, contribuendo a raggiungere una migliore qualità paesaggistica e urbana degli interventi futuri.

CONSIDERATO che il QTRP mira a perseguire i seguenti obiettivi:

- Considerare il territorio come risorsa limitata e quindi **il governo del territorio deve essere improntato allo sviluppo sostenibile;**
- **Promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione dello sviluppo economico e sociale,** ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;
- Promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
- **Tutelare i beni paesaggistici di cui agli art.134, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004** anche secondo i principi della "Convenzione europea del Paesaggio", ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 gennaio 2006);
- **Perseguire la qualificazione ambientale paesaggistica e funzionale del territorio mediante la valorizzazione delle risorse del territorio, la tutela, il recupero, il minor consumo di territorio, e quindi il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale** quale componente produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica;
- Individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;
- **Valutare unitariamente gli effetti ambientali paesaggistici e territoriali indotti dalle politiche di intervento, con l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici.**
- Fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati inoltre dal Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria di cui all'art 8 bis della L.R. 19/02 quale parte integrante dello stesso QTRP.

grap

CONSIDERATO che il QTRP (Tomo IV, art. 10) prevedendo specifiche direttive finalizzate a favorire il mantenimento di sistemi forestali e prevenirne i rischi di degrado, stabilisce in particolare che:

“Il QTRP, vista anche la Legge Regionale del 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale” e tenuto conto dell’importanza determinante delle aree boscate regionali ai fini dello sviluppo sostenibile, mira prioritariamente al mantenimento degli habitat forestali ad elevato valore di naturalità e biodiversità, tutelandoli anche dal rischio di incendi con riferimento alla “Legge 21 Novembre 2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi” e ai relativi piani provinciali e comunali. In particolare, riconoscendo il ruolo ecologico e paesaggistico delle praterie e dei margini dei boschi, ne prevede la salvaguardia soprattutto a vantaggio della diversità ambientale e paesaggistica dei territori montani.

Il QTRP attribuisce inoltre un ruolo centrale ai sistemi forestali per il presidio idrogeologico del territorio ed in particolare delle aree marginali scarsamente produttive dal punto di vista agronomico.

Al fine di favorire il mantenimento di sistemi forestali ad elevata valenza di naturalità e biodiversità le Province e i Comuni prevedono specifiche azioni coerenti con gli indirizzi e le direttive, della pianificazione forestale regionale e del presente QTRP mirate in particolare a:

- a) migliorare la funzionalità ecologica dei boschi;*
- b) favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie e il contenimento della espansione dei margini dei boschi;*
- c) definire le aree boscate come inedificabili ai fini non prettamente di servizio al bosco stesso.*
- d) potenziare le aree boscate laddove le condizioni naturali lo consentano.”*

CONSIDERATO che il QTRP (Tomo IV, art. 14) individuando come obiettivo strategico l’autosufficienza, dal punto di vista energetico, dei nuovi edifici entro il 2020, sostenuta da reti di distribuzione e servizio efficienti e intelligenti (*smart grid*) prevede che **“Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all’impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti. Qualora non vi sia disponibilità delle suddette aree, in coerenza con i contenuti dell’articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potranno essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.**

CONSIDERATO che la **Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2006, n. 55**, di approvazione dell’atto di indirizzo avente ad oggetto **“L’Eolico in Calabria: Indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale”** ha fornito una serie di **indicazioni utili ad una corretta localizzazione degli impianti** che sono di seguito elencate:

- **evitare effetti cumulativi negativi** nei confronti dell’ambiente che si potrebbero produrre a seguito di una concentrazione di parchi eolici in una stessa area;



grap

- **valutare effetti cumulativi negativi** nei confronti dell'ambiente che si potrebbero produrre a seguito della presenza di altre strutture ed infrastrutture nell'area individuata per la localizzazione dell'impianto;
- **valutare effetti cumulativi negativi** nei confronti dell'ambiente che si potrebbero produrre a seguito della presenza di altri piani/programmi/progetti proposti per l'area individuata per la localizzazione dell'impianto;
- **valutare la vocazione di sviluppo del territorio**, che deve essere favorita e non ostacolata dal progetto;
- **favorire la localizzazione degli impianti in aree marginali**, degradate o comunque inutilizzabili per attività agricole o turistiche

CONSIDERATO che nel documento preliminare al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), analizzando le potenzialità della provincia di Vibo Valentia, si è valutato che queste si fondano, per il territorio in esame, ***“sulla presenza di piccoli poli produttivi specializzati, molti dei quali a valenza artigianale, su un territorio montano a forte pregio ambientale, su un’economia turistica in crescita, su un’agricoltura di qualità e di nicchia che vanno valorizzate e ricondotte a sistema, in un quadro territoriale multipolare ed equilibrato in termini di offerta di servizi”*** prefigurando uno ***“scenario di sviluppo sostenibile basato su una pluralità di redditi, in cui un saggio uso delle risorse naturali, agricole e paesaggistiche fanno da sfondo ad uno sviluppo agricolo e turistico e di agroindustria compatibile con il territorio”***.

CONSIDERATO che la Direttiva 2009/28 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, assegna all'Italia quale obiettivo complessivo nazionale vincolanti in termini di quota dei Consumi Finali Lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (FER) al 2020 una quota FER sui CFL almeno pari al 17% mentre il successivo Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (decreto *Burden sharing*) fissa il contributo che le diverse regioni e province autonome italiane sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo complessivo nazionale, attribuendo a ciascuna di esse specifici obiettivi regionali di impiego di FER al 2020.

CONSIDERATO che il rapporto pubblicato dal GSE ai sensi del Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico ***“Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni – Rapporto di monitoraggio 2012-2017”***, presenta i dati statistici ufficiali sui consumi finali lordi di energia, da fonti rinnovabili e complessivi, rilevati nelle regioni e province autonome da cui si evince che in Calabria i consumi di energia da FER al 2017 risultano ampiamente superiori alle previsioni contenute nel Decreto *Burden sharing* (42,5% a fronte di 22,9% previsti per il 2018) e che secondo il ***“Rapporto Statistico Fer 2017”*** **le attività di estrazione di energia eolica nel territorio regionale, hanno assunto una quota in percentuale di potenza installata, uguale all’11% di quella nazionale, rappresentando la quarta regione in Italia dopo Puglia, Sicilia e Campania;**

PRESO ATTO che, come riportato nel SIA ***“La Calabria ha avuto negli ultimi cinque anni una riduzione della popolazione del -4,2 per mille dei residenti (Fonte ISTAT 2017)”*** e **che i comuni direttamente interessati dal progetto sono descritti essere *“alle ultime posizioni sia a livello provinciale che regionale, ossia ultimi tra gli ultimi ... comuni scarsamente abitati, caratterizzati da un costante forte spopolamento e invecchiamento della popolazione, da redditi medi bassissimi, un elevato flusso migratorio”***.

[Handwritten signature]

CONSIDERATO che la predominanza di infrastrutture eoliche di notevole impegno territoriale è da tenere in considerazione non solo per l'impatto locale sul benessere psicofisico degli abitanti ma più in generale nell'ambito di area vasta dispiegando potenzialmente i suoi effetti sull'identità culturale di centri montani a rischio di spopolamento dove *il bene paesaggio assume un valore specifico in relazione ad ipotesi di sviluppo del territorio rurale, già oggetto in tal senso di pianificazione di area vasta (Provincia) e programmi di sviluppo territoriale (Regione) anche in chiave di presidio del territorio indispensabile per la salvaguardia delle aree montane;*

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che **gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.**

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, di **linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.**

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO quanto stabilito nel medesimo D.M. e riportato all'interno del SIA, laddove si specifica che *"Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto".*

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un **contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.**

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) sottoscritto congiuntamente da MISE, MATTM E MIT stabilisce che *occorrerà adottare obiettivi e misure che*



grp

riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

- la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia**, per quanto attiene al territorio di propria competenza, con nota prot. n. 3943 del 14/02/2017, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 2038 del 20/3/2020, ha trasmesso il proprio parere con le relative valutazioni in merito alla situazione vincolistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi;

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale**, con nota prot. n. 17968 del 15/06/2020, ha richiesto specifici approfondimenti istruttori in merito ai diversi aspetti (paesaggistici, architettonici e archeologici) richiedendo con particolare, riguardo agli aspetti paesaggistici, che tali valutazioni fossero finalizzate a:

1. esaminare le implicazioni del progetto sui beni di cui alla **lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018**. Nel caso specifico è da verificare, con l'ausilio di ortofoto e se necessario con sopralluoghi *in situ*, la contiguità degli aerogeneratori alle aree boscate, inclusi quelli esterni ma comunque posti a ridosso di dette aree;
2. identificare in maniera circostanziata i **singoli aerogeneratori** ricadenti all'interno della fascia di rispetto dai corsi d'acqua di cui alla lettera c), riportandone i **codici identificativi**; valutare l'impatto degli aerogeneratori esterni ma prossimi a dette fasce;
3. valutare l'impianto in relazione ai caratteri storico-identitari del paesaggio agrario-forestale che caratterizza i luoghi interessati dall'intervento, verificando anche la presenza nel territorio di riferimento di aree DOP, IGT, STG, DOCG, DOC, IGP etc., Distretti rurali e agroalimentari di qualità individuati ai sensi della L.R. 21/2004;

CONSIDERATO che la **medesima Soprintendenza**, con nota prot. n. 4037 del 24/06/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 19200 del 26/6/2020, ha trasmesso il proprio parere, comunicando quanto segue:

"In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio con nota n. 32122-P del 07.11.2019, considerata la nota di codesta DG prot. n. 17968-P del 15.06.2020, pervenuta a questa Soprintendenza il 16.06.2020 e assunta al protocollo il 16.06.2020 al n. 3840, si comunicano i seguenti approfondimenti e valutazioni di competenza.

***Rispetto al punto 1)**, l'area interessata dagli impianti degli aerogeneratori, da quanto si evince dalla documentazione tecnica, risulta sia montagnosa che collinare e l'altitudine del sito dove sono installati gli aerogeneratori oscilla dai 810 m sino ad una quota massima di 960 metri sul livello del mare. Il progetto del parco eolico, si sviluppa su quattro aree poco distanti tra di loro, l'utilizzo dei terreni interessati, risultante dalle visure catastali, è principalmente a zone trattate a seminativo, con presenza di pascolo ed incolto, ed in parte a bosco ceduo. I territori sono caratterizzati dalla presenza di alberi ad alto fusto e cespugli tipici della macchia mediterranea, senza dimenticare anche le attività agricole nelle zone più vallive.*

Nell'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) individuata nell'elaborato (EOL_PRM_SIA_D003) sono presenti due zone SIC ricadenti nel Parco delle Serre (Bosco S. Maria e Bosco di Archiforo) oltre alla zona SIC Marchesato. Si rileva, inoltre, dalle schede dei singoli aerogeneratori, nello Studio di Impatto Ambientale (EOL_PRM_SIA_R1_1_StudioImpattoAmb.pdf) che numerosi aerogeneratori ricadono in



prossimità di boschi di Pino Laricio.

A tal proposito si prevede, l'espianto dei seguenti alberi:

Area intervento TURBINA n. 09 Vallelonga 22 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. 10 San Nicola da Crissa 3 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. 12 San Nicola da Crissa 12 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. S1 Pizzoni 35 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. S5 Vazzano 160 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. S6 Vallelonga 27 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. S7 Vazzano 6 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. S8 Vazzano 3 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. S9 Vazzano 72 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. S1 Pizzoni 8 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. T1 Simbario 10 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. T2 Simbario 32 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. T3 Vallelonga 33 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. T4 Simbario 30 alberi castagno ceduo da legno e pino laricio

Per un totale di 438 alberi. A questo taglio degli alberi va aggiunto il contributo delle strade, conseguente alla creazione di nuovi tratti di stradali o sistemazione di quelli esistenti, per un totale di 1403 alberi.

A tal proposito, si precisa che il QTRP, vista anche la Legge Regionale del 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" e tenuto conto dell'importanza determinante delle aree boscate regionali ai fini dello sviluppo sostenibile, mira prioritariamente al mantenimento degli habitat forestali ad elevato valore di naturalità e biodiversità, tutelando anche dal rischio di incendi con riferimento alla "Legge 21 Novembre 2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ai relativi piani provinciali e comunali.

In particolare, riconoscendo il ruolo ecologico e paesaggistico delle praterie e dei margini dei boschi, ne prevede la salvaguardia soprattutto a vantaggio della diversità ambientale e paesaggistica dei territori montani, inoltre attribuisce un ruolo centrale ai sistemi forestali per il presidio idrogeologico del territorio ed in particolare delle aree marginali scarsamente produttive dal punto di vista agronomico.

Al fine di favorire il mantenimento di sistemi forestali ad elevata valenza di naturalità e biodiversità le Province e i Comuni prevedono specifiche azioni coerenti con gli indirizzi e le direttive, della pianificazione forestale regionale e del presente QTRP mirate in particolare a:

- a) migliorare la funzionalità ecologica dei boschi;
- b) favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie e il contenimento della espansione dei margini dei boschi;
- c) definire le aree boscate come inedificabili ai fini non prettamente di servizio al bosco stesso.
- d) potenziare le aree boscate laddove le condizioni naturali lo consentano.

Al fine di rafforzare la multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio il QTRP detta inoltre specifici indirizzi ed azioni, coerenti con la pianificazione forestale regionale e provinciale.

Alla luce di quanto sopra l'intervento nella sua complessità operativa interferirebbe con dette aree boschive anche se marginali agli impianti degli aerogeneratori, oltre ad essere in contrasto con gli indirizzi del QTRP, che mirano ad accrescere i valori paesaggistici mantenendo e garantendo la biodiversità in una più ampia visione di sviluppo sostenibile.

Rispetto al punto 2), gli aerogeneratori che ricadono nella fascia di rispetto dai corsi d'acqua di cui alla lettera c) sono quelli identificati dai codici: WTG S3, WTG SS, WTG S9, e quelli prossimi a detta fascia sono:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

grazie

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

WTG S7, WTG S8, WTG S6, WTG S4, WTG 05, WTG 11.

I corsi d'acqua in questo territorio (area delle Serre Calabresi), così come si evince dal Tomo 3 - Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (APTR), costituiscono gli elementi caratterizzanti il paesaggio e considerando che sul greto delle fiumare crescono la Tamerice e l'Oleandro e inoltre in pochissimi valloni ombrosi del settore settentrionale sopravvive Woodwardia radicans una vera rarità botanica.

Il QTRP, così come riportato anche nella relazione paesaggistica, individua quali misure di salvaguardia paesaggistica i seguenti indirizzi rivolti alla tutela delle fiumare:

- a) salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite un'attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un'adeguata presenza d'acqua;*
- b) riqualificare le sponde fluviali per contrastare il fenomeno dell'inquinamento determinato da scarichi abusivi degli abitati e delle attività produttive;*
- c) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;*
- d) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d'acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;*
- e) riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate;*
- f) risanare gli alvei fluviali e ricostruire gli habitat interessati;*
- g) favorire la realizzazione di percorsi di mobilità dolce lungo le sponde fluviali;*
- h) recupero e riqualificazione dei corsi d'acqua ed in particolare delle foci attraverso la creazione di una zona di rinaturizzazione;*
- i) bloccare la tendenza agli usi impropri degli alvei: presenza di cave, discariche abusive, produzione di calcestruzzi e cementifici, impianti industriali ed addirittura di espansioni urbane. Misure indirizzate a salvaguardare i caratteri peculiari di questa tipologia di paesaggio e a favorire e riqualificare le situazioni di degrado.*

Tanto premesso e visto che le opere da realizzare sin dalle prime fasi di cantiere necessitano di movimenti terra e adeguamento e/o realizzazione di nuove strade, l'impatto sul paesaggio determinerebbe una notevole alterazione dei caratteri significativi e qualificanti.

Rispetto al punto 3) *Gli aerogeneratori ricadono in terreni con varia qualità: Castagneto, bosco ceduo, seminativo, seminativo irriguo, uliveto, nocciolo, pascolo.*

I territori, inoltre, seppur fortemente legati alle attività agricole, principalmente estensive, hanno una presenza saltuaria di boschi residui, siepi, muretti e filari con scarsa contiguità di ecotoni e biotopi. L'agroecosistema, presenta elementi tipiche della macchia mediterranea.

Già con l'ausilio delle viste aeree sono visibile le tracce del paesaggio agrario inteso come il prodotto, storicamente determinato, di relazioni sociali, economiche e culturali. Un sistema caratterizzato da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, plasmato e caratterizzato da fattori socioeconomici.

All'interno di questo territorio sono in fase di accreditamento anche due distretti rurali.

I Distretti rurali nascono quali "Sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali"

Il Distretto rurale delle Serre Calabresi e dell'Alta Locride (Serre Calabresi-Alta Locride) e il Distretto Rurale di Qualità Vi.Va." (Provincia di Vibo Valentia) si pongono l'obiettivo di divenire strumento principe



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

13/28

X
grap

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle aree rurali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, dell'economia e della società locale. Il recupero del sistema agro-economico tradizionale è identificato quale fattore di sviluppo sostenibile dell'area.

Tanto premesso, l'intervento previsto andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche incoerenti e altamente interferenti con gli strumenti di tutela del paesaggio agrario e con le politiche si sviluppo socio-economico ad esso legate.

BENI ARCHITETTONICI

Considerando l'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) individuata nell'elaborato (EOL_PRM_SIA_D003), il patrimonio culturale interessato riguarda numerosi monumenti tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 e 12 comma 1 (chiese, palazzi comunali, caserme etc) e altri immobili di verificato interesse:

SORIANELLO: Ruderi convento di S. Domenico, D.D.R. del 19/01/2001

SERRA SAN BRUNO: Palazzo Bifezzi o Chimirri, D.M. 08/03/1982; Palazzo Pretura, D.S. n. 276 del 19/11/2015; Chiesa San Rocco, Decreto n.3 del 03/01/2019

Oltre a comprendere centri abitati di rinomato interesse storico-culturale, come Serra San Bruno, sul cui territorio ricadono monumenti quali la Certosa di Serra San Bruno e la chiesa di Santa Maria del Bosco nei pressi della Certosa stessa.

Ad amplificare gli effetti, è da considerare il numero degli impianti esistenti o autorizzati, o in via di approvazione ricadenti nell'area:

- ERG Eolica Fossa del Lupo (Gasperina- Valleflorita-Palermi)
- Elettro Sannio Wind s.r.l. (Torre Ruggiero)
- Parco Eolico San Vito (San Vito dello Ionio)
- Eolica SUD S.r.l. "Parco Eolico San Sosiene" (San Sostene)
- Hydro Engineering (Monterosso Calabro)

Gli impatti cumulativi prodotti da un così alto numero di aerogeneratori e di tutte le opere connesse, andrebbero a distorcere irrimediabilmente i caratteri essenziali e costitutivi dei luoghi, le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, sia storiche che recenti, e che hanno dato luogo e danno luogo a dei sistemi culturali e fisici di organizzazione e/o costruzione dello spazio (sistemi di paesaggio) nel palinsesto attuale.

L'impatto visivo, inoltre, è da considerare un fattore che incide non solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso di valori associati ai luoghi, derivanti dall'interrelazione fra fattori naturali e antropici nella costruzione del paesaggio: morfologia del territorio, valenze simboliche, caratteri della vegetazione, struttura del costruito.

BENI ARCHEOLOGICI

Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico EOL_PRM_ARC_ROO1_RelArcheologica e la relativa tavola EOL_PRM_ARC_D004_CartaRischio_Tav4 allegata al progetto (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2006) danno indicazioni sull'interferenza delle opere in progetto con unità topografiche (UT) identificate nel corso delle indagini, con gradazioni del rischio da medio (VT 37, UT38, VT 39) ad alto (VT 6). Altre VT presentano rischio basso, mentre nel caso del posizionamento di alcuni aerogeneratori il rischio, sulla scorta delle UT identificate (UT4, UT5, UT1 1, UT 12 e UT21) appare non valutabile, al pari del rischio per lunghissimi tratti dei cavidotti previsti.

Pertanto sarebbe necessario integrare la Carta del Rischio archeologico summenzionata (scaturita da una prima fase di ricerca) con un'adeguata relazione archeologica esaustiva, previa esecuzione ai sensi dell'art. 25 comma 8 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 di un adeguato numero di saggi stratigrafici nelle UUTT con rischio alto e medio e di prospezioni geofisiche e saggi archeologici nelle aree 'a rischio non valutabile' (cavidotti e aerogeneratori WTG NE 1, 2, 3, 4 e 6, WTG NW 4, 9, 10 e 11, WTG-S 1, 7, 8, 9 e 10). Tale relazione archeologica definitiva (ai sensi del comma 9 del sopra citato art. 25), incentrata sulle risultanze delle verifiche stratigrafiche e geofisiche, è imprescindibile per acquisire gli elementi necessari per esprimere un parere dal punto di vista archeologico che rispetti criteri di obiettività ed efficacia per una corretta tutela del territorio ed in particolare per la corretta applicazione dei commi 9 e 11, sempre del citato



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

grap

art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Ad ogni buon conto va considerato che in tutto il territorio, in un buffer pari a 50 volte l'altezza degli aerogeneratori, risultano presenti diverse testimonianze archeologiche e storiche ancora evidenti (Castello di Arena, Belforte di Vazzano, resti del convento dei Domenicani a Soriano Calabro, resti di impianti di produzione e discariche di ceramiche del XVI e XVII secolo a Sorianello, abitato medievale di Rocca Angitola) che seppure in un solo caso oggetto di notifica (castello di Arena ed antico acquedotto, 21 e 25/07/1925) e nella maggior parte dei casi vincolati ope legis, costituiscono un insieme articolato all'interno di un tessuto geograficamente definito e prodotto dell'interazione ed interrelazione tra ambiente/fattori naturali e antropizzazione/fattori umani nel corso del tempo venendo così a connotare un paesaggio archeologico con testimonianze sia affioranti sia in subsidenza e portatore di valori culturali, diffusi nel contesto territoriale considerato tanto da caratterizzarlo, di fatto, anche come 'zona di interesse archeologico', ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004, la cui percezione verrebbe alterata dall'interferenza visiva determinata dai due settori del parco eolico. Alla luce degli approfondimenti e delle risultanze degli stessi, questa Soprintendenza, visti gli elaborati grafici di progetto riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto eolico in oggetto, ritiene che l'impianto progettato abbia impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che con riguardo al contesto territoriale di inserimento di detta componente, per tutte le considerazioni e le motivazioni espresse in precedenza e pertanto esprime parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto, a meno che il parco non venga dislocato in un ambito territoriale che non presenti le criticità sopra evidenziate e attuando misure di attenuazione e modifica delle altezze degli aerogeneratori al fine di mitigare le interferenze visive".

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 21519 del 17/07/2020, ha formalizzato a questo Ministero il proprio contributo istruttorio riportando quanto segue:

"Si fa seguito alla nota prot. 4037 del 24.06.2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia (acquisita con prot. 19200 del 26.06.2020 di questa Direzione), che integra la precedente nota prot. 2038 del 20.03.2020 (ns. prot. 13832 del 30.04.2020), a seguito della richiesta di approfondimento istruttorio inviata dal Servizio V di questa Direzione con prot. 17968 del 15.06.2020. Nella suddetta nota 4037 del 24.06.2020, la Soprintendenza ha evidenziato come l'opera in oggetto interferisca direttamente con evidenze archeologiche identificate nel corso delle indagini di superficie effettuate per la redazione della Carta del Rischio archeologico EOL_PRM_ARC_R001_RelArcheologica

(<https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7219/10410?pagina=1>), caratterizzate da diverse gradazioni di rischio: le UT 37, 38 e 39, a rischio medio e l'UT 6, a rischio alto. Sulla base della documentazione acquisita, non risulta invece valutabile il grado di rischio di altre evidenze (le UT 4-5, 11-12, 21), relativamente al posizionamento di alcuni aerogeneratori e a tratti molto estesi dei cavidotti previsti.

Premesso che il grado di approfondimento della Carta del Rischio così come acquisita (non corredata dei risultati di saggi stratigrafici e prospezioni nelle aree a rischio alto, medio e in quelle per le quali il rischio non sia valutabile) non consente una previsione esaustiva circa le interferenze dell'opera sulle emergenze individuate in fase di indagini preliminari, questo Servizio concorda con il parere della Soprintendenza nel ritenere che, più estesamente, l'intervento in oggetto possa avere impatti negativamente significativi sul tessuto archeologico in un buffer pari a 50 volte l'altezza degli aerogeneratori. In tale area, infatti, si localizzano testimonianze storico-archeologiche ancora evidenti, quali il Castello di Arena, Belforte di Vazzano, resti del Convento dei Domenicani a Soriano Calabro, resti di impianti produttivi e discariche di ceramiche del XVI e XVII secolo a Sorianello, l'abitato medievale di Rocca Angitola, il Castello di Arena e l'acquedotto antico, tutelati ex lege e costituenti un paesaggio archeologico caratterizzato da emergenze del periodo medievale e post-medievale, che rappresenta un ambito identitario coerente, assimilabile alle previsioni dell'art. 142, c. 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004, la cui percezione sarebbe alterata pesantemente dall'interferenza visiva determinata dall'insieme



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X *grp*

dell'impianto eolico.

Si concorda pertanto con la Soprintendenza circa la necessità di preservare l'integrità di tale comprensorio, esprimendo parere negativo alla realizzazione dell'opera."

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 24027 del 12/08/2020, condividendo le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, e dal Servizio II della medesima Direzione generale, a cui si rimanda;

CONSIDERATO che la società proponente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 11/09/2020, acquisita al prot. di questa Direzione generale al n. 26652 del 14/09/2020, ha presentato le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che, conseguentemente, questa Direzione Generale, con nota prot. n. 26875 del 16/09/2020, ha chiesto alle Soprintendenze competenti ed al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di voler esaminare i contenuti delle osservazioni pervenute e formulare le proprie controdeduzioni al fine di consentire a questo Servizio la definizione del parere conclusivo di competenza;

PRESO ATTO che la competente Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con nota prot. 8008 del 25/11/2020, acquisita agli atti al prot. n. 34672 del 26/11/2020, esaminate le argomentazioni delle osservazioni, ha comunicato quanto segue:

"In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio con nota n. 32122-P del 07.11.2019, considerata la nota di codesta DG prot. n. 17968-P del 15.06.2020, pervenuta a questa Soprintendenza il 16.06.2020 e assunta al protocollo il 16.06.2020 al n. 3840, vista la nota di codesta Direzione n. 24027 del 12.08.2020 con la quale venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, vista la trasmissione delle osservazioni del Parco Eolico Primus pervenuta e assunta al protocollo di questo Ufficio il 14.09.2020 al n. 5823, vista la richiesta di controdeduzione inoltrata dal Serv. V di codesta Direzione nota n. 26875 del 16.09.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio il 17.09.2020 al n. 5946, questa Soprintendenza comunica quanto segue:

Rispetto al punto 1)

La valutazione sul numero di alberi da tagliare è da considerarsi in senso generale, si valutano gli effetti di un espianto di un così considerevole impianto arboreo, che sia di grandi o piccole dimensioni.

In un'area già particolarmente depauperata di elementi arbustive, un intervento di tale natura, seppur compensato, riflette sui caratteri naturalistici compromettendone la percezione.

Rispetto al punto 2)

La tutela prevista dal Codice e dal QTRP è finalizzata a salvaguardare i caratteri paesaggistici riscontrabili in prossimità dell'elemento idrico, seppur non si rilevino delle interferenze dirette su di esso.

A tal proposito riprendendo le misure di salvaguardia paesaggistica, individuati nel QTRP (Disposizioni normative), si rileva come gli indirizzi sono rivolti alla tutela dei caratteri naturalistici e paesaggistici delle aree dove insistono fiumi/fiumare in quanto considerati elementi caratterizzanti il paesaggio.

Inoltre, nelle aree individuate dal PAI come aree di golena non è possibile alcuna trasformazione se non l'uso agricolo.

Per quanto riguarda le opere previste nell'area di Serra San Bruno, si rammenta che nell'APTR Serre Orientali, le disposizioni normative specifiche, prevedono la conservazione integrale nel rispetto degli indirizzi generali di tutela. Non sono ammessi interventi, anche puntuali, che comportino il rischio di alterarne i caratteri di identità paesistica e continuità percettiva. Nelle aree conformate all'uso boschivo sono ammessi solo interventi compatibili con l'obiettivo di sostenibilità ambientale e paesaggistica, sono altresì vietati gli interventi che interessano l'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

grap

incompatibili con le preesistenze significative. Nelle aree di elevata permanenza dei caratteri paesaggistici originari, non sono ammessi gli interventi che alterino i caratteri del mosaico rurale i gli equilibri del suolo, sottosuolo, acque e flora.

Rispetto al punto 3)

Gli aerogeneratori ricadono in terreni, oltre quello riprodotto nelle controdeduzioni, dove sono visibile le tracce del paesaggio agrario inteso come il prodotto, storicamente determinato, di relazioni sociali, economiche e culturali. Un sistema caratterizzato da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, plasmato e caratterizzato da fattori socioeconomici.

Anche se i due distretti rurali sono in fase di accreditamento, le finalità per cui nascono rimangono invariate ed interventi che alterino i caratteri del mosaico rurale risulterebbero in contrasto.

Rispetto ai BENI ARCHITETTONICI

La valutazione sui beni architettonici ha analizzato infatti gli effetti sui due comuni di riferimento Soriano e Serra San Bruno, inoltre risulta imprescindibile considerare l'amplificare degli effetti, considerando il numero degli impianti esistenti o autorizzati, o invia di approvazione ricadenti nell'area.

ERG Eolica Fossa del Lupo (Gasperina- Valleflorita-Palermi)

Elettro Sannio Wind s.r.l. (Torre Ruggiero)

Parco Eolico San Vito (San Vito dello Ionio)

Eolica SUD S.r.l. "Parco Eolico San Sostene" (San Sostene)

Hydro Engineering (Monterosso Calabro)

Gli impatti cumulativi così alto numero di aerogeneratori e di tutte le opere connesse, andrebbero a distorcere irrimediabilmente i caratteri essenziali e costitutivi dei luoghi, le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, sia storiche che recenti, e che hanno dato luogo e danno luogo a dei sistemi culturali e fisici di organizzazione e/o costruzione dello spazio (sistemi di paesaggio) nel palinsesto attuale.

L'impatto visivo, inoltre, è da considerare un fattore che incide non solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso di valori associati ai luoghi, derivanti dall'interrelazione fra fattori naturali e antropici nella costruzione del paesaggio: morfologia del territorio, valenze simboliche, caratteri della vegetazione, struttura del costruito.

Rispetto ai BENI ARCHEOLOGICI

Per quanto attiene agli aspetti archeologici per i lavori in oggetto valgono le tutele prescritte dalle vigenti leggi nazionali sui Beni Culturali, in particolare il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e la L. n. 57/ 2015 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992), in particolare gli artt. 2 - 3- 4- 5-6, e quelle regionali (Q.T.R.P. approvato con D.C.R. n. 134/2016). Riguardo quest'ultimo, il «tomo IV - disposizioni normative» all'art.15, parte A, comma 4 lettera b) punto 19 indica come aree non idonee agli impianti di energia da fonti rinnovabili le zone in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso. Riguardo all'integrazione della Carta del Rischio archeologico con un'adeguata relazione archeologica esaustiva, previa esecuzione di un adeguato numero di saggi stratigrafici nelle UUTT con rischio alto e medio e di prospezioni geofisiche e saggi archeologici nelle aree 'a rischio non valutabile' (cavidotti e aerogeneratori WTG NE 1, 2, 3, 4 e 6, WTG NW , 4, 9, 10 e 11, WTG-S 1, 7, 8, 9 e 10), ancora il QTRP indica dettagliatamente - sempre all'art. 15 sopra menzionato, parte A comma 4 lettera c) - le procedure obbligatorie ai fini della salvaguardia del patrimonio archeologico. Tali procedure da seguire nelle varie fasi dalla progettazione all'esecuzione, dispongono che gli interessati (dunque non solo enti ed amministrazioni pubbliche) eseguano indagini archeologiche intendendo con esse, anche secondo i chiarimenti dell'art. 88 del D. Lgs. 42/2004 espressi con le circolari 4/2019 e 30/2019 di codesta Direzione Generale, sia il ricorso alla metodologia propria dello scavo stratigrafico e per strategie mirate e puntuali (per saggi di diversa ampiezza, per trincee), sia mediante ricorso a carotaggi e/o prospezioni elettromagnetiche, ai fini di una sufficiente campionatura delle aree interessate dai lavori (piazze, strade, cavidotti) atta ad evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico dello Stato.

grap

*Alla luce degli approfondimenti e delle risultanze degli stessi, questa Soprintendenza, visti gli elaborati grafici di progetto riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto eolico in oggetto, ritiene che l'impianto progettato abbia impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che con riguardo al contesto territoriale di inserimento di detta componente, per tutte le considerazioni e le motivazioni espresse in precedenza e pertanto esprime parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto, a meno che il parco non venga dislocato **in un ambito territoriale che non presenti le criticità sopra evidenziate e attuando misure di attenuazione e modifica delle altezze degli aerogeneratori al fine di mitigare le interferenze visive.**"*

PRESO ATTO che con nota prot. n. 742 del 18/02/2021, acquisita agli atti al prot. n. 5684 del 19/02/2021, la **Soprintendenza ABAP per le Province di Catanzaro e Crotona**, esaminate le argomentazioni delle osservazioni, ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento alla corrispondenza di pari argomento e, per ultimo, in riscontro alla nota indicata in oggetto nell'ambito della procedura V.I.A. di che trattasi e le relative controdeduzioni prodotte con nota PEC dell'11.09.2020 dalla ditta Proponente e acquisite in atti con prot. MBACT SABAP CZ-KR n. 1437-A del 15.09.2020 questa Soprintendenza, per quanto nell'ambito territoriale di propria competenza, nel condividere appieno le motivazioni ostative espresse da codesta Direzione Generale ABAP con la nota che si riscontra, esaminate le controdeduzioni prodotte dalla ditta Proponente, contoduce quanto segue:

Rispetto al punto 1)

La valutazione sul numero di alberi da tagliare è da considerarsi in senso generale, valutando gli effetti di di espianto di un così considerevole patrimonio arboreo, sia esso di grandi o piccole dimensioni.

In un'area già particolarmente depauperata di essenze arbustive tipiche della c.d. "macchia mediterranea", un intervento di tale natura, seppur compensato, si riflette negativamente sui caratteri naturalistici compromettendone la percezione.

Rispetto al punto 2)

La tutela prevista dal Codice e dal QTRP è finalizzata a salvaguardare i caratteri paesaggistici riscontrabili in prossimità dell'elemento idrico, seppur non si rilevino delle interferenze dirette su di esso.

A tal proposito riprendendo le misure di salvaguardia paesaggistica, individuati nel QTRP (Disposizioni normative), si rileva come gli indirizzi sono rivolti alla tutela dei caratteri naturalistici e paesaggistici delle aree dove insistono fiumi/fiumare in quanto considerati elementi caratterizzanti il paesaggio.

Inoltre, nelle aree individuate dal PAI come aree di golena non è possibile alcuna trasformazione se non l'uso agricolo.

Per quanto riguarda le opere sia puntuali (aerogeneratori) sia in rete (opere di connessione) previste nel buffer d'intervento, si rammenta che nell'APTR Serre Orientali, le disposizioni normative specifiche, prevedono la conservazione integrale nel rispetto degli indirizzi generali di tutela. Non sono ammessi interventi, anche puntuali, che comportino il rischio di alterarne i caratteri di identità paesistica e continuità percettiva. Nelle aree conformate all'uso boschivo sono ammessi solo interventi compatibili con l'obiettivo di sostenibilità ambientale e paesaggistica, sono altresì vietati gli interventi che interessano l'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili incompatibili con le preesistenze significative. Nelle aree di elevata permanenza dei caratteri paesaggistici originari, non sono ammessi gli interventi che alterino i caratteri del mosaico rurale e gli equilibri del suolo, sottosuolo, acque e flora.

Rispetto al punto 3)

Gli aerogeneratori ricadono in terreni, oltre quello riprodotto nelle controdeduzioni, dove sono visibile le tracce del paesaggio agrario inteso come il prodotto, storicamente determinato, di relazioni sociali, economiche e culturali. Un sistema caratterizzato da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, plasmato e caratterizzato da fattori socioeconomici. Anche se i due distretti rurali sono in fase di accreditamento, le finalità per cui nascono rimangono invariate ed interventi che alterino i caratteri del mosaico rurale risulterebbero in contrasto.

Rispetto ai beni architettonici



X
grp

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

La valutazione sui beni architettonici ha analizzato infatti gli effetti sul comune di riferimento e cioè Torre di Ruggero, inoltre risulta imprescindibile considerare l'amplificare degli effetti, considerando il numero degli impianti esistenti o autorizzati, o in via di approvazione ricadenti nell'area.

ERG Eolica Fossa del Lupo (Gasperina- Vallefiorita-Palermi)

Elettro Sannio Wind s.r.l. (Torre Ruggiero)

Parco Eolico San Vito (San Vito dello Ionio)

Eolica SUD S.r.l. "Parco Eolico San Sostene" (San Sostene)

Hydro Engineering (Monterosso Calabro)

Gli impatti cumulativi di così alto numero di aerogeneratori e di tutte le opere connesse, andrebbero a distorcere irrimediabilmente i caratteri essenziali e costitutivi dei luoghi, le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, sia storiche che recenti, e che hanno dato luogo e danno luogo a dei sistemi culturali e fisici di organizzazione e/o costruzione dello spazio (sistemi di paesaggio) nel palinsesto attuale.

L'impatto visivo, inoltre, è da considerare un fattore che incide non solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso di valori associati ai luoghi, derivanti dall'interrelazione fra fattori naturali e antropici nella costruzione del paesaggio: morfologia del territorio, valenze simboliche, caratteri della vegetazione, struttura del costruito.

Rispetto ai beni archeologici

Per quanto attiene agli aspetti archeologici per i lavori in oggetto nel territorio di competenza di questa SABAP valgono le tutele prescritte dalle vigenti leggi nazionali sui Beni Culturali, in particolare il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e la L. n. 57/ 2015 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992), in particolare gli artt. 2 - 3- 4- 5-6, e quelle regionali (Q.T.R.P. approvato con D.C.R. n. 134/2016). Riguardo quest'ultimo, il «tomo IV - disposizioni normative» all'art.15, parte A, comma 4 lettera b) punto 19 indica come aree non idonee agli impianti di energia da fonti rinnovabili le zone in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso. Riguardo all'integrazione della Carta del Rischio archeologico con un'adeguata relazione archeologica esaustiva, previa esecuzione di un adeguato numero di saggi stratigrafici nelle UUTT con rischio alto e medio e di prospezioni geofisiche e saggi archeologici nelle aree 'a rischio basso e/o non valutabile' (cavidotti e aerogeneratori WTG NE 1, WTG NE 2, WTG NE 3 e WTG NW 1 e WTG NW 2), ancora il QTRP indica dettagliatamente - sempre all'art. 15 sopra menzionato, parte A comma 4 lettera c) - le procedure obbligatorie ai fini della salvaguardia del patrimonio archeologico. Tali procedure da seguire nelle varie fasi dalla progettazione all'esecuzione, dispongono che gli interessati (dunque non solo enti ed amministrazioni pubbliche) eseguano indagini archeologiche intendendo con esse, anche secondo i chiarimenti dell'art. 88 del D. Lgs. 42/2004 espressi con le circolari 4/2019 e 30/2019 di codesta Direzione Generale, sia il ricorso alla metodologia propria dello scavo stratigrafico e per strategie mirate e puntuali (per saggi di diversa ampiezza, per trincee), sia mediante ricorso a carotaggi e/o prospezioni elettromagnetiche, ai fini di una sufficiente campionatura delle aree interessate dai lavori (piazzole, strade, cavidotti) atta ad evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico dello Stato. Nell'ambito territoriale specifico (comune di Torre Ruggero) l'importanza archeologica, come dimostra la letteratura scientifica del secolo scorso, assumono ampie porzioni interessate dalla presenza umana di varie fasi della preistoria, come documentano i rinvenimenti di industrie litiche e manufatti conservati nel Museo Provinciale di Catanzaro. Tale presenza assume una particolare rilevanza in rapporto all'ambiente in cui i gruppi umani hanno operato e alla valenza del paesaggio originario in cui la componente antropica ha inciso in modo poco rilevante sulla trasformazione di esso, al contrario di quanto avverrà nelle epoche storiche. In tal senso il comprensorio in esame è una cerniera rilevante tra aree di particolare importanza come Girifalco (si ricordano i rinvenimenti Neolitici di Caria), posta più a Nord, Chiaravalle Centrale e Cardinale ad Est, Serra San Bruno a Sud, San Nicola da Crissa, Vallelonga, Vazzano ad Ovest, lungo una direttrice istmica Ionio-Tirreno e una asse NE-SW appenninico.

Alla luce degli approfondimenti e delle risultanze degli stessi, questa Soprintendenza, visti gli elaborati grafici di progetto riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto eolico in oggetto, ritiene che



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19/28

X gfp

l'impianto eolico di che trattasi e relative opere di connessione abbia impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica-paesaggistica che con riguardo al contesto territoriale di inserimento di detta componente, per tutte le considerazioni e le motivazioni espresse in precedenza, esprime parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto, a meno che il parco non venga dislocato in un ambito territoriale che non presenti le criticità sopra evidenziate e attuando misure di attenuazione e modifica delle altezze degli aerogeneratori al fine di mitigare le interferenze visive."

CONSIDERATO che il Servizio II "Tutela e scavi del patrimonio archeologico" di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 6106 del 23/02/2021, esaminate le argomentazioni delle osservazioni e le controdeduzioni della Soprintendenza, ha fornito il proprio contributo istruttorio, comunicando quanto segue:

"In riferimento all'istanza in oggetto, lo scrivente Servizio II ha esaminato la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. n. 34672-A del 26/11/2020, e la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. n. 5684-A del 19/02/2021, entrambe contenenti le controdeduzioni e i pareri endoprocedimentali di competenza.

Alla luce di quanto puntualmente esposto nelle sopraccitate note, visti gli elaborati grafici di progetto riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto eolico in oggetto, considerato che le Soprintendenze competenti ritengono che l'impianto eolico di che trattasi e le relative opere di connessione abbiano impatti significativi e radicalmente negativi sul Patrimonio Culturale, inteso sia nella sua componente storica-archeologica-paesaggistica che con riguardo al contesto territoriale di inserimento di detta componente, lo scrivente Servizio II ritiene che l'opera in oggetto interferisca direttamente con le evidenze archeologiche identificate nel corso delle indagini di superficie effettuate per la redazione della Carta del Rischio archeologico EOL_PRM_ARC_R001_RelArcheologica (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7219/10410?pagina=1>) e, tanto premesso, concorda in tutto con i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, ne condivide le dettagliate considerazioni e motivazioni e il conseguente parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto, a meno che l'impianto eolico non venga dislocato in un ambito territoriale che non presenti le criticità sopra evidenziate e attuando misure di attenuazione e modifica delle altezze degli aerogeneratori al fine di mitigare le interferenze visive.";

CONSIDERATO che, per quanto attiene l'**inquadramento territoriale dell'area**, dalla documentazione esaminata si evince quanto segue:

- Il sistema produttivo agrario locale è caratterizzato da monoculture a frumento, cereali, castagneti, nocciuleti e frutteti in genere, vite, olivo ecc. con cicliche interruzioni e/o rotazioni colturali. Tra i seminativi assumono maggior rilievo quelli a cereali, e soprattutto patate ... Piccola parte dei seminativi è investita a foraggiere avvicendate (favetta, vecchie, sulla, avena, erba medica) destinate in modo particolare all'allevamento bovino.
- In particolare come si evince direttamente dal SIA, il parco eolico in progetto "è collocato su un'area caratterizzata sia su scala locale che su scala vasta dalla presenza ambiti naturali prevalenti bosco, intervallati da aree adibite a pascolo o praterie e aree agricole non irrigue e colture agrarie con spazi naturali, rappresentate principalmente da cereali, leguminose e colture foraggiere. Gli ambiti urbanizzati sono rappresentati da piccoli borghi capoluogo di comune".

A gpa


- l'area occupata dall'impianto ha un'estensione di 49.257 mq e ricade nei comuni di Pizzoni, San Nicola da Crissa, Simbario, Vallelonga, Vazzano in provincia di Vibo Valentia (VV) e Torre di Ruggiero in provincia di Catanzaro (CZ) ad una quota compresa tra m.631 e m.923; mentre il cavidotto AT di collegamento dalla SSE Utente, ubicata in Simbario, si sviluppa fino al punto di consegna Enel (C. P. Serra San Bruno) nel comune di Serra San Bruno (VV).

L'impianto è articolato in quattro diverse aree:

1. La prima nei pressi del **Monte della Signora** (mt 880 slm), a Nord Est del comune di Pizzoni.
2. La seconda nei pressi di **Monte Cucco** (mt. 960 slm) a Nord-Ovest del comune di Simbario.
3. La terza nei pressi del **Monte Tre Croci** (mt 810 slm) a Nord-Est del comune di Vallelonga.
4. La quarta in **località Aguglia** (mt 850 slm) ad Est del comune di San Nicola da Crissa.

PRESO ATTO che, per quanto attiene alle sue **caratteristiche costruttive**, il progetto prevede le seguenti opere ed infrastrutture:

- n° 23 plinti di fondazione delle torri in c.a.;
- n° 23 piazzole temporanee da utilizzare per le operazioni di montaggio delle torri eoliche. La forma delle piazzole è pressoché rettangolare e le dimensioni sono di 30 metri x 150 metri;
- Modifica sostanziale della rete viaria esistente nel sito per la realizzazione dell'impianto e della "viabilità di servizio interna" al parco eolico, ove non esistente, realizzazione di accessi ex novo;
- Adeguamento della viabilità di accesso al parco eolico dal porto di Corigliano sino al sito;
- Stazione di trasformazione (150 kV) MT/AT nel comune di Simbario (VV);
- Collegamenti elettrici in cavidotti interrati sino alla stazione (30 kV) MT/AT;
- Collegamento alla C.P. ENEL -Serra San Bruno, situato a Sud-Ovest della Stazione di trasformazione MT/AT nel comune di Serra San Bruno (VV).



Stralcio su IGM – senza scala – dei gruppi di turbine sopra identificati

grp

PRESO ATTO che, come si evince dal SIA, gli aerogeneratori saranno del tipo VESTAS V150-2.65 MW 50/60 Hz, ad asse orizzontale, costituiti da un sistema tripala, con generatore di tipo asincrono, con diametro del rotore pari a 150 m, e altezza mozzo pari a 155 m, per un'altezza massima "tip" (punta della pala) pari a 230 m.

PRESO ATTO che, in base alle caratteristiche tecniche degli aerogeneratori e alla configurazione dell'area di impatto locale (AIV), è stata individuata l'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) e valutata l'influenza visiva dell'impianto all'interno dell'area vasta deducendo che *"Il bacino di intervisibilità teorica comprende una buona parte della parte meridionale ed orientale contigua al parco eolico"*;

CONSIDERATO che, per quanto attiene l'**analisi dell'intervisibilità**, il grafico ZVI (*Zone of Visual Influence*), esplicitando sinteticamente quanto dichiarato nel SIA, che *"le turbine sono interamente visibili su un'area che è meno del 13% di quella esaminata"* e che *"Dal 46,4 % del territorio su area vasta esaminato l'impianto non è visibile"*, dimostra altresì che su un'area equivalente al 43,6% dell'intero bacino di intervisibilità è comunque visibile un numero di torri variabile tra 4 e 23;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la **valutazione degli effetti cumulativi** derivanti dalla presenza di altri impianti eolici, se si considera l'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) si ritrovano altri sei impianti eolici, già autorizzati, in corso di autorizzazione o in esercizio;

CONSIDERATO che l'area di progetto, come si evince dai pareri delle soprintendenze competenti, interessa significativamente aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, ricadenti nelle fattispecie delle lettere c) e g);

CONSIDERATO che per quanto si può evincere dal SIA:

- l'impianto eolico, articolato in quattro diversi contesti, interessa diffusamente **aree sottoposte direttamente a vincolo paesaggistico ex art. 142, l. c) e g)**
- l'impianto insiste su terreni destinati a seminativo e pascolo che risultano essere in **stretta adiacenza e continuità funzionale ad estesi boschi di Pino Laricio**;
- nelle aree interessate dal progetto ricade **un numero di 1403 pini larici per i quali si prevede l'espianto**;

CONSIDERATO che l'impianto caratterizzato da un'area di impatto locale (AIL) dilatata longitudinalmente, riverbera il suo effetto su di **un territorio ricco di valori naturalistico-ambientali, culturali e paesaggistici, a ridosso di quattro aree SIC (Bosco di Santa Maria, Lacina, Bosco di Stilo - Archiforo, Lago dell'Angitola) e del Parco Regionale delle Serre, in posizione centrale rispetto ad un insieme di centri abitati depositari di valori culturali, quali il centro monumentale di Serra San Bruno, con la Certosa ed il complesso di S. Maria del Bosco**;

CONSIDERATO che nel documento preliminare al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) già richiamato, per l'area d'interesse si evidenzia la presenza di *"una nicchia naturalistica e ambientale di grande pregio, a tratti completamente incontaminata"* mentre il **paesaggio costruito delle Serre, con i suoi "piccoli centri urbani terrazzati"** è descritto come un'area dalla *"forte coesione sociale e economica"* e che possiede *"ricche tradizioni culturali e materiali legate alle comunità rurali, con specializzazioni produttive artigianali di rilievo e fenomeni di rilevanza storico-architettonica (quali Serra San Bruno, Spadola, Brognaturo, Vazzano, Soriano Calabro, Torre di Ruggiero)"*.

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che nello stesso documento si ribadisce che *“Queste risorse rappresentano le potenzialità per uno sviluppo endogeno legato a cultura, ambiente e risorse artigianali locali: esse contribuiscono alla caratterizzazione di un ambiente di pregio alternativo ai circuiti di sviluppo tradizionali. Le politiche per lo sviluppo devono associare azioni per la modernizzazione e l'aumento della competitività delle produzioni locali con un percorso di attenzione e cura per il territorio e di mantenimento dell'area come “nicchia” ambientale e luogo di una cultura materiale consolidata”*;

PRESO ATTO che dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Torre di Ruggiero, prot. n. 2682 del 09/08/2019, allegato all'elaborato di progetto relativo a *“Certificazione di Destinazione Urbanistica con vincoli e con attestazione di coerenza dell'intervento in progetto al QTPR regionale”* si possono evincere numerose criticità ed in particolare:

- che la particella n. 80 (superficie incendiata mq 40.000) ricadente sul foglio n. 11 6 stata parzialmente percorsa da incendio in data 01/08/2000;
- che la particella n. 80 (superficie incendiata mq 15.701) ricadente sul foglio n. 11 6 stata parzialmente percorsa da incendio in data 11/08/2017;
- che le particelle n. 25 (superficie incendiata mq 3.595), n. 26, n. 27 (superficie incendiata mq 0) e n. 80 (superficie incendiata mq 32.968) ricadenti sul foglio n. 11 sono state parzialmente percorse da incendio in data 20/08/2017;

Pertanto risultano nell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco, soggiacendo ai vincoli previsti dalla Legge 353/2000 e successive modificazioni.

Che tutte le particelle SONO sottoposte a Vincolo Idrogeologici Forestali ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 Dicembre 1923;

Che non può essere certificata la presenza di uso civico gravante o meno sulla predetta area, in quanto l'ufficio competente della Regione Calabria non ha provveduto con proprio atto all'omologazione degli atti redatti dal PID relativi alla Relazione storico giuridica del gravame di uso civico nel Comune di Torre di Ruggiero;

Che le particelle nn. 5, 6, 10 del foglio 21, le particella n. 80 del foglio n. 11, ricadono parzialmente in "zone di attenzione con consistenti limitazioni" individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.

Che la particella n. 18 del foglio n. 6, la particella n. 80 del foglio n. 11, la particella n. 26 del foglio n. 17 sono aree boscate individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

Che la particella n. 18 del foglio n. 6, ricade parzialmente in "Zone di attenzione con gravi limitazioni" e nella fascia di 10 metri da alvei e sponde e difese di acque pubbliche. Con divieto assoluto per fabbriche e scavi all'interno della fascia ai sensi del Testo Unico sulle opere idrauliche (art. 96 comma f R.D. n. 523 del 25 luglio 1904), individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

Che la particella n. 80 del foglio n. 11 ricade parzialmente in fasce di protezione come "Crinale" e "Luogo sensibile da un punto di vista paesaggistico, punti di vista, punti cacuminali, effetti del limite, particolarità tipo morfologiche", individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

23/28

grap

Che le particelle nn. 18, 166, 88, 65, 167, 95, 96, 104, 195, 140, 142, 105 del foglio n. 6, le particelle nn. 1, 489, 25, 26, 27, 80 del foglio n. 11 la particella n. 26 del foglio n. 17, le particelle nn. 4, 5, 6, 10 del foglio n. 21 ricadono in fasce di protezione come "Corridoio Ecologico", individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

Che le particelle nn. 95, 96, 102 del foglio n. 6, la particella n. 26 del foglio n. 17, ricadono in fasce di protezione come cime emergenti, individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

PRESO ATTO che per come si evince dal SIA il numero di pini larici spontanei destinati all'espianto è quantificabile in 1403 alberi, di cui 469 (12 alb/ha) per fare posto a plinti e piazzole a cui si aggiunge il taglio necessario alla creazione di nuovi tratti stradali o sistemazione di quelli esistenti (62 alb/km).

CONSIDERATO che come si può evincere dagli elaborati ("Inquadramento vincolistico ambientale con evidenziate le posizioni dei generatori eolici, il tracciato dei cavidotti MT interrati, il tracciato della viabilità da adeguare e da realizzare") in aggiunta ai tre aerogeneratori posti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come già segnalato dalla Soprintendenza, un numero molto più ampio di aerogeneratori interferisce direttamente (o indirettamente con cavidotti e strade di servizio) con i vincoli del paesaggio essendo ubicati all'interno o nell'immediata prossimità di corsi d'acqua, boschi, strada provinciale.

RITENUTO di evidenziare che l'istanza in oggetto, riguardante un impianto eolico di notevole impegno territoriale articolato in quattro aree non contigue, in considerazione della vastità del territorio interessato e delle ulteriori iniziative in essere nella più ampia area vasta, imporrebbe di essere considerata e valutata nell'ambito di una Valutazione Ambientale Strategica che possa analizzare e valutare i suoi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale in modo da assicurarne la coerenza delle attività di estrazione di energia eolica con le molteplici qualità paesaggistiche dell'area, anche in chiave di sviluppo turistico;

VALUTATO che l'impianto in oggetto, situato in posizione dominante al centro dell'altopiano delle Serre, saldandosi cumulativamente con gli impianti in programma o preesistenti nei limitrofi contesti territoriali (Sella dell'Istmo e Soveratese) prefigura nell'insieme una caratterizzazione industriale del paesaggio rurale che interessando una parte rilevante del territorio, proietterebbe una rappresentazione in grado di alterare fortemente i caratteri identitari della montagna calabrese;

VALUTATO che, per le motivazioni su espresse:

- non è possibile scindere il progetto in questione dal quadro più generale di area vasta e la valutazione ambientale dovrebbe necessariamente spingersi a considerare l'analisi degli **impatti cumulativi** che sarebbero innescati dalla realizzazione del progetto, che non sono certo limitati al mero consumo di suolo ma **esplicherebbero invece la loro maggiore valenza nell'area vasta in termini di caratteri diminutivi del paesaggio rurale e montano;**
- per quanto attiene agli impatti cumulativi, anche in considerazione della presenza nell'area vasta di procedimenti autorizzativi in itinere, è necessario un approccio globale e di valutazione più ampia e non per singoli interventi, in quanto **la valutazione paesaggistica necessita di una visione complessiva che tenga conto anche degli interventi previsti nelle istanze contigue;**

CONSIDERATO che per quanto si deduce dal SIA, la realizzazione dell'impianto, di notevole impegno territoriale, con le necessarie opere complementari (cavidotti, connessione alla RTN, etc...) andrebbe a



to gpa

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

delinare **considerevoli effetti cumulativi all'interno dell'Area Vasta, saldandosi l'iniziativa in oggetto con i numerosi impianti esistenti o previsti tanto ad est, nel Soveratese, quanto a nord, nell'Istmo di Catanzaro**, area già intensivamente asservita alla realizzazione di impianti eolici;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel QTPR della Regione Calabria bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;*

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 quinquies comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, **l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale nell'ambito della quale è senz'altro da iscrivere la tutela del patrimonio culturale della nazione;**

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati, è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

"21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)



[Handwritten signature]

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni.

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, puntualmente elencati e descritti dalle competenti Soprintendenze ABAP con i pareri sopra riportati, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";
- l'impianto eolico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto eolico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;

grap

- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche, si caratterizza anche per il notevole contesto archeologico come meglio descritto nei pareri delle Soprintendenze competenti e confermati nel contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale, in cui, seppur la lacunosità della Carta del Rischio archeologica elaborata non abbia permesso una valutazione esaustiva, si rintracciano diverse testimonianze archeologiche (sia vincolate che rinvenute) la cui esigenza di tutela sarebbe compromessa dalla realizzazione dell'impianto in questione;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)"

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di poter aderire ai pareri delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio, così come condivisi, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione generale;

RITENUTO, per le su richiamate ragioni fornite dalle Soprintendenze ABAP competenti per territorio e dal Servizio II di questa Direzione Generale, di non poter accogliere le osservazioni formulate dal Proponente a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, e, pertanto di dover riconfermare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA presentata



grp

dalla Società Parco Eolico di Primus S.r.l. contenuti nella predetta comunicazione, quale parte integrante del presente parere;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

in merito all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 23 aerogeneratori della potenza complessiva di a 60, 375 MW, ricadente nei comuni di Pizzoni, Simbario, San Nicola da Crissa, Vallelonga, Vazzano (VV) e Torre di Ruggiero (CZ) e relative opere di connessione nel comune di Serra San Bruno.

Il Responsabile del Procedimento *grap*
U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

U.O.T.T. n. 9 - Arch. Daniele Vadala
(tel. 06/6723.4166 – daniele.vadala-01@beniculturali.it)

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni

[Handwritten signature]